



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 195 del 12/03/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 164 del 15/03/2019

Direzione: VI Direzione Ambiente
Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n. **7/2019** a favore della **ditta CANDITFRUCHT S.p.A.** per l'esercizio dell'attività di produzione di succhi di frutta, frutta candita e olii essenziali, svolta nello stabilimento sito in Via Medici n. 397 del Comune di Barcellona P.G. (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il D.M. Ambiente n.69 del 28.03.2018;
- VISTA** l'istanza, pervenuta tramite il S.U.A.P. territorialmente competente, con nota assunta al protocollo generale di questo Ente al n° 30971/18 del 14.09.2018, e la successiva integrazione, prot. n° 32937/18 del 27/09/2018, volta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del comma 1 lett. a), c), ed e) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii., per l'esercizio dell'attività di produzione di

- succhi di frutta, frutta candita e olii essenziali, svolta nello stabilimento sito in Via Medici n. 397 del Comune di Barcellona P.G.;
- VISTO** il verbale della Conferenza dei Servizi n° 14 cds del 22.10.2018 durante la quale si decide di poter procedere all'adozione dell'AUA una volta pervenuti i pareri favorevoli mancanti;
- VISTO** il parere favorevole con condizioni e prescrizioni dell'UTA U.O.B. A 2.7 ME, rilasciato con nota protocollo n° 64542 del 22.10.2018, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 35915/18 che fa parte integrante del presente atto (All. 1);
- VISTO** il parere n° 5 del 08.11.2018 rilasciato dall'Ufficio Catasto Emissioni in atmosfera e Controlli di questa Direzione riportante, tra l'altro, i limiti delle concentrazioni degli inquinanti emessi che fa parte integrante del presente atto (All. 2);
- VISTO** il parere favorevole rilasciato dagli Uffici Tecnici Settore VI e VII del Comune di Barcellona P.G. (ME), trasmesso con nota protocollo n° 62582 del 22.11.2018, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n°39474/18, che riporta l'autorizzazione n° 23 del 9.12.2015 relativa allo scarico delle acque meteoriche in esubero nella pubblica condotta di acque bianche e degli scarichi dei servizi igienici in pubblica fognatura, che si allega al presente atto e ne fa parte integrante (All. 3);
- VISTO** l'accordo, allegato all'istanza AUA, stipulato in data 01.02.2006 dalla Ditta con Barcellonambiente S.p.A., concessionario dell'impianto di depurazione comunale, relativo al conferimento attraverso condotta dedicata, dopo trattamento, dei reflui industriali provenienti dallo stabilimento (All. 4);
- VISTA** la nota di questo Ufficio protocollo n° 4336/19 del 12.02.2019 con la quale viene richiesta agli Uffici tecnici Settore VI e VII del Comune di Barcellona P.G. l'integrazione del precedente parere con il N.O. acustico;
- VISTO** il nuovo parere favorevole rilasciato dagli Uffici tecnici Settore VI e VII del Comune di Barcellona P.G. integrato con il N.O. per l'impatto acustico, trasmesso al SUAP con nota protocollo n° 3906 del 21.01.2019 e pervenuto tramite PEC dallo stesso a questo Ente in data 14.02.2019, protocollo n° 5000/19 del 19.02.2019;
- RITENUTO** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTA** la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO** che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 20.06.2018.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della **CANDITFRUCHT S.p.A.** ai sensi del comma 1 lett. a), c), ed e) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per l'esercizio dell'attività di produzione di succhi di frutta, frutta candita e olii essenziali, svolta nello stabilimento sito in Via Medici n. 397 del Comune di Barcellona P.G. (Me) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Viene fissato il limite degli inquinanti emessi in atmosfera come di seguito riportato:

Punto di emissione	Provenienza	Limite Inquinante mg/Nm ³
E1	Caldaia produzione vapore	Polveri ^(1,2) : 5 Ossidi di azoto ⁽²⁾ : 350 Ossidi di zolfo ^(1,2) : 35 Rif. O ₂ : 3%

¹ il valore limite di emissione si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL

² Punto 1.3 par. (1) All. 2 D.Lgs. n° 183 del 15.11.2017

Art. 2) La Ditta dovrà, almeno **quindici giorni** prima della messa in esercizio dell'impianto, darne comunicazione a questa Direzione, alla S.T. ARPA di Messina. La Ditta dovrà, altresì, comunicare a questa Direzione e alla S.T. ARPA di Messina, con congruo anticipo, la data in cui verranno effettuate **le misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere i risultati delle analisi entro 30 giorni dall'avvenuta misurazione, come chiarito dal sopra citato comma 5 del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 3) La Ditta dovrà effettuare con cadenza **annuale** la misurazione delle emissioni comunicando la data in cui si svolgeranno le prove, dandone preavviso a questa Direzione e all' S.T. ARPA di Messina, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite, che dovranno essere presentati secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss .mm. ii. Inoltre:

- il camino dovrà essere chiaramente identificato con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile specificando il diametro del condotto in corrispondenza del punto di prelievo;
- il condotto, la sezione, il sito di prelievo e la relativa piattaforma di lavoro dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alla postazione di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. n° 81/2008 ss.mm.ii.);
- tutte le tubazioni e le canalizzazioni contenenti fluidi dovranno essere contrassegnate con distinte colorazioni come previsto dalla norma UNI 5634/97;

- tutti i serbatoi contenenti sostanze pericolose dovranno essere dotati di idonei bacini di contenimento di dimensioni adeguate: tale sistema di contenimento dovrà essere previsto anche per lo stoccaggio di fusti contenenti olio lubrificante e/o grasso;
- tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su un registro, dotato di pagine con numerazione progressiva, riportando la data, il tipo di intervento e il nominativo dell'operatore che ha svolto l'attività.

Art. 4) La Ditta inoltre dovrà:

- garantire che i reflui costituiti dalle acque meteoriche in esubero rispettino i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura e rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione n. 23 del 09.12.015 rilasciata dal comune di Barcellona P.G. (ME) (All. 3);
- rispettare quanto contenuto all'art.1 dell'accordo sottoscritto con la Barcellonambiente S.p.a. relativamente alle caratteristiche dei reflui industriali conferiti al depuratore comunale nonché ogni altra disposizione in esso contenuta (All.4);
- trasmettere i risultati delle analisi delle emissioni in atmosfera alla S.T. ARPA di Messina e a questa Direzione;
- attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche;
- effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza della normativa vigente;
- informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Art. 5) La Ditta, oltre alle prescrizioni sopra riportate, dovrà attenersi a quanto esplicitamente imposto nei pareri allegati al presente atto (All. 1-4).

Art. 6) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Barcellona P.G. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 7) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 8) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **CANDITFRUCHT S.p.A.** ai sensi del comma 1 lett. a), c), ed e) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per l'esercizio dell'attività di produzione di succhi di frutta, frutta candita e olii essenziali, svolta nello stabilimento sito in Via Medici n. 397 del Comune di Barcellona P.G. (Me) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Viene fissato il limite degli inquinanti emessi in atmosfera come di seguito riportato:

Punto di emissione	Provenienza	Limite Inquinante mg/Nm ³
E1	Caldaia produzione vapore	Polveri ^(1,2) : 5 Ossidi di azoto ⁽²⁾ : 350 Ossidi di zolfo ^(1,2) : 35 Rif. O ₂ : 3%

¹ il valore limite di emissione si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL

² Punto 1.3 par. (1) All. 2 D.Lgs. n° 183 del 15.11.2017

Art. 2) La Ditta dovrà, almeno **quindici giorni** prima della messa in esercizio dell'impianto, darne comunicazione a questa Direzione, alla S.T. ARPA di Messina. La Ditta dovrà, altresì, comunicare a questa Direzione e alla S.T. ARPA di Messina, con congruo anticipo, la data in cui verranno effettuate **le misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere i risultati delle analisi entro 30 giorni dall'avvenuta misurazione, come chiarito dal sopra citato comma 5 del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 3) La Ditta dovrà effettuare con cadenza **annuale** la misurazione delle emissioni comunicando la data in cui si svolgeranno le prove, dandone preavviso a questa Direzione e all' S.T. ARPA di Messina, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite, che dovranno essere presentati secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss .mm. ii. Inoltre:

- il camino dovrà essere chiaramente identificato con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile specificando il diametro del condotto in corrispondenza del punto di prelievo;
- il condotto, la sezione, il sito di prelievo e la relativa piattaforma di lavoro dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alla postazione di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. n° 81/2008 ss.mm.ii.);
- tutte le tubazioni e le canalizzazioni contenenti fluidi dovranno essere contrassegnate con distinte colorazioni come previsto dalla norma UNI 5634/97;
- tutti i serbatoi contenenti sostanze pericolose dovranno essere dotati di idonei bacini di contenimento di dimensioni adeguate: tale sistema di contenimento dovrà essere previsto anche per lo stoccaggio di fusti contenenti olio lubrificante e/o grasso;
- tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su un registro, dotato di pagine con numerazione progressiva, riportando la data, il tipo di intervento e il nominativo dell'operatore che ha svolto l'attività.

Art. 4) La Ditta inoltre dovrà:

- garantire che i reflui costituiti dalle acque meteoriche in esubero rispettino i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura e ri-

spettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione n. 23 del 09.12.015 rilasciata dal comune di Barcellona P.G. (ME) (All. 3);

- rispettare quanto contenuto all'art.1 dell'accordo sottoscritto con la Barcellonambiente S.p.a. relativamente alle caratteristiche dei reflui industriali conferiti al depuratore comunale nonché ogni altra disposizione in esso contenuta (All.4);
- trasmettere i risultati delle analisi delle emissioni in atmosfera alla S.T. ARPA di Messina e a questa Direzione;
- attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche;
- effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza della normativa vigente;
- informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Art. 5) La Ditta, oltre alle prescrizioni sopra riportate, dovrà attenersi a quanto esplicitamente imposto nei pareri allegati al presente atto (All. 1-4).

Art. 6) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Barcellona P.G. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 7) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 8) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

- **Si dispone** l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Barcellona P.G. per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, alla S.T. ARPA di Messina, all'Area 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, all'UTA U.O.B. A.2.7 ME e all'Ufficio Tecnico del Comune di Barcellona P.G. (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

- **Si dispone** che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in Via Medici n. 397 del Comune di Barcellona P.G. (Me).

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 27.02.2019

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Lì 27.02.2019

Il DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia